

Nuovo Coronavirus – Covid 19

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI/OBBLIGHI vigenti fino al 31.07.2020

e MISURE IGIENICO-SANITARIE - AGGIORNAMENTO AL 25.05.2020 ore 08:00

(aggiornato al DL n.33 del 16 maggio 2020, DPCM 17.05.2020 e Ordinanza PGR Campania n. 51 del 24.05.2020)

Tipologie di evento, manifestazioni, luoghi di frequentazione, attività, categorie di soggetti etc.	Su tutto il territorio nazionale E REGIONE CAMPANIA e Comune di Nocera Inferiore (SA)
<p>SPOSTAMENTI INTERNI</p> <p>Per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale</p> <ul style="list-style-type: none">- DL n.33 del 16 maggio 2020- DPCM 17 maggio 2020- Circolare ministeriale interpretativa del DPCM 22.03.2020- Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020- Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.47 del 16.05.2020- Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020- Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020- Ordinanza PGR Campania n.50 del 22.05.2020- Chiarimento regionale n.26 del 18 maggio 2020- Ordinanza Sindacale n.17 del 5 aprile 2020	<p>Dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020, cessano di avere effetto le misure limitative degli spostamenti di cui agli art.2 e 3 del DL 19/2020 (<i>DPCM e iniziative delle Regioni nelle more dei DPCM</i>), pur tali misure potendosi re-istituirsi in funzione dell'evoluzione epidemiologica correlata alla diffusione del Covid-19.</p> <p>Fino al 02.06.2020 permane il divieto di spostamento fuori regione, con mezzi di trasporto pubblici e privati, (sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione). Sono consentiti i rientri presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Dal 03.06.2020 gli spostamenti interregionali potranno essere limitati solo con provvedimenti assunti ai sensi dell'art.2 del DL 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale.</p> <p>I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione da parte dell'ASL o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.</p> <p>La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di positività al Covid-19.</p> <p>Rimane vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile garantire il divieto di assembramento e quindi la distanza interpersonale di sicurezza minima di un metro.</p> <p>Ai fini del contenimento del contagio del virus Covid-19, è fatto obbligo su tutto il territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Tra i soggetti per cui non vige l'obbligo i bambini al di sotto di sei anni.</p> <p>La trasgressione agli obblighi comporta la segnalazione all'ASL anche al fine dell'eventuale disposizione circa</p>

	<p>l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. In regione Campania dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020 permane l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all'aperto ed al chiuso. Per i bambini al di sotto dei 6 anni o soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, l'obbligo si traduce in raccomandazione (Ordinanza PGR Campania n.48 e n.49/2020). Con Ordinanza PGR Campania n.47/2020 si sono assunte specifiche misure per il comune di Letino (CE), fino al 27 maggio 2020. Il punto 4 dell'Ordinanza PGR Campania n.48/2020 specifica le disposizioni assunte per regolamentare l'accesso alle Isole del Golfo. Nel territorio Comunale di Nocera Inferiore, dal giorno 08.04.2020 valgono le disposizioni di cui all'Ordinanza n.17 del 05.04.2020 sull'obbligo di utilizzo di DPI per gli spostamenti fuori casa.</p>
<p><u>SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO</u> Per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17 maggio 2020</p>	<p>Dal 03.06.2020 fino al 14.06.2020, gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Rep. di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggette a limitazioni, così come gli spostamenti da e per gli Stati dell'UE, dell'accordo di Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord, Andorra e Principato di Monaco. Ogni movimento verso altro Paese, fino al 15.06.2020, non sarà consentito se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza.</p>
<p><u>INGRESSO O RIENTRO IN ITALIA DALL'ESTERO</u> <i>Per chi intende entrare in Italia eccetto:</i> a) Equipaggio dei mezzi di trasporto; b) Personale viaggiante; c) Cittadini dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino d) Personale sanitario in ingresso in Italia per esercizio di qualifiche professionali sanitarie ed esercizio temporaneo; e) Personale di imprese aventi sede legale in Italia che si muove per esigenze di lavoro per massimo 72 ore (prorogabili oltre 48); f) Alunni e studenti che frequentano corsi in un altro Stato rispetto a quello di residenza nel quale tornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; g) Lavoratori transfrontalieri che si spostano in ingresso e uscita per comprovati motivi di lavoro e rientro presso la propria residenza, abitazione, dimora. - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020</p>	<p>Fino al 14.06.2020 chiunque intenda entrare in Italia deve comunicare al vettore utilizzato, mediante dichiarazione, i motivi del viaggio, l'indirizzo di destinazione e dove sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni ed il recapito telefonico, anche se asimomatici. La Comunicazione va fatta anche al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio. I vettori sono tenuti a loro volta a procedere a verifiche secondo l'Allegato 14 e 15 DPCM 17.05.2020 ovvero la comunicazione è prodotta direttamente all'ASL dalla persona, qualora questa entri con automezzo proprio. Sono consentiti i rientri presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p>
<p><u>TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA</u> Per chi transita in Italia dall'Estero, eccetto: h) Equipaggio dei mezzi di trasporto;</p>	<p>Fino al 14.06.2020, chi entra in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore (3 giorni prorogabili dietro motivazione a 5) deve</p>

<p>i) <i>Personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia;</i></p> <p>j) <i>Personale sanitario in ingresso in Italia per esercizio di qualifiche professionali sanitarie ed esercizio temporaneo;</i></p> <p>k) <i>Lavoratori transfontalieri che si spostano in ingresso e uscita per comprovati motivi di lavoro e rientro presso la propria residenza, abitazione, dimora.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 	<p>produrre autodichiarazione; qualora sorgano sintomi Covid-19 obbligo di comunicazione all'ASL del luogo di ingresso e sottoposizione ad isolamento fiduciario. Se l'ingresso avviene tramite vettore, a questi va consegnata la autodichiarazione ed il vettore provvederà ad adottare le misure precauzionali previste, compresa la misurazione della temperatura. Chi gode della suddetta deroga, secondo quanto previsto, al termine delle 72 (o 72+48 ore di proroga motivata) deve lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni presso la dimora indicata nell'autodichiarazione, segnalando all'ASL di competenza l'insorgere di eventuali sintomi Covid-19. I vettori e gli armatori si attengono alle disposizioni di cui agli Allegati 14 e 15 del DPCM 17.05.2020. Allo stesso modo chi rientra in Italia con mezzo privato. La comunicazione, comprensiva dell'autodichiarazione, va fatta all'ASL competente nel luogo di ingresso.</p> <p>Gli obblighi di autodichiarazione e comunicazione all'ASL valgono anche per chi, viceversa, risulta in transito per raggiungere un altro Stato. Per chi transita, il periodo di permanenza in Italia dura 24 ore, prorogabili ulteriori 12 ore per comprovate esigenze, con obbligo di comunicazione e sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario in caso di superamento del tempo indicato.</p> <p>Le suddette misure non si applicano a chi fa scalo aereo in Italia per raggiungere un altro Stato. Chi è in transito aereo per raggiungere altro Stato o altra località italiana deve comunque consegnare al vettore autodichiarazione dettagliata. Chi transita che deve raggiungere località italiana comunica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale.</p> <p>Non valgono le misure di obbligo di isolamento domiciliare per le categorie indicate al comma 10 dell'art.5 del DPCM 17.05.2020.</p> <p>In casi eccezionali, previe disposizioni ministeriali possono esser previste deroghe specifiche e temporanee a suddetti obblighi.</p>
<p><u>SBARCHI NEI PORTI ITALIANI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 	<p>Fino al 14.06.2020, valgono le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera definite dall'art.7 del DPCM 17.05.2020. Tra queste, per i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia, l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso all'ASL di competenza per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e l'isolamento domiciliare di 14 giorni presso la residenza, domicilio o dimora abituale in Italia indicata nella autodichiarazione all'atto dello sbarco, con obbligo di utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto privato. Le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate nel rispetto degli Allegati n.8 e n.9 dl DPCM 26 aprile 2020. Sono altresì sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, tra le altre disposizioni in materia di navi da</p>

	<p>crociera e navi di bandiera estera di cui all'art.6 del DPCM 26 aprile 2020.</p>
<p>INGRESSO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN REGIONE CAMPANIA</p> <p>Per tutti i cittadini che giungono nella regione Campania e provengono dalle altre regioni di Italia o dall'Estero, <u>eccetto per i cittadini che si spostino in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, per comprovate esigenze lavorative (da o per il luogo di lavoro), ovvero per comprovati e certificati motivi di salute.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.50 del 22.05.2020</i> 	<p>Fino al 02.06.2020, obbligo di comunicare l'arrivo da altre regioni italiane o dall'esterno al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta se appartenenti al SSR Campania; obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; obbligo di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; obbligo di avvertire, in caso di comparsa di sintomi, immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta se appartenenti al SSR Campania o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. E' fatto obbligo ai concessionari dei servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma acquisire e mettere a disposizione delle FdO e UdCrisi regionale i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'Alta Velocità, del territorio. A tutti i viaggiatori che giungeranno alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio-Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri ed altre da definire, con treni che effettuano collegamenti interregionali ovvero ai caselli autostradali, agli aeroporti è fatto obbligo di: misurazione temperatura corporea (se pari o superiore a 37,5°C ci si sottopone a test rapido Covid-19) e autocertificazione relativa al luogo dove sarà seguito l'isolamento domiciliare nei casi dovuti (se lo spostamento non è per lavoro o salute). I Comuni interessati dagli obblighi delle pratiche di controllo di cui sopra saranno supportati dalla Protezione Civile Regionale, Polfer, FdO, ASL, RFI.</p> <p>Fino al 02.06.2020, l'Ordinanza PGR Campania n.48/2020 pone degli obblighi alle imprese esercenti servizi di noleggio autoveicoli ed attività di noleggio con conducente, ai fini dell'ottemperanza delle disposizioni statali e regionali.</p> <p>Isole del Golfo: fino al 31.07.2020 per chi accede dall'estero o da altre regioni italiane (nei casi consentiti dall'art.1, c.2 e 4 del DL 33/2020) è fatto obbligo imbarcarsi con solo traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli, per permettere i controlli precauzionali; per chi accede dalla stessa regione Campania è possibile imbarcarsi anche alle stazioni di Napoli Beverello, Castellammare di Stabia e Sorrento, nonché dal 23.05.2020 con mezzi privati da diporto, limitatamente a cittadini residenti o domiciliati in Campania (Ordinanza PGR n.50/2020). Tutti gli esercenti i servizi di collegamento marittimo sono tenuti alla dovuta organizzazione e predisposizione di azioni, in</p>

	<p>coerenza alle Linee guida nazionali e regionali in materia di TPL (es. Allegato n.14 e 16 del DPCM 17.05.2020).</p> <p>Trasporti in Campania: dal 18.05.2020 fino al 31.05.2020 i servizi terrestri di TPL sono riattivati al 100%, privilegiando nell'organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; i servizi marittimi di TPL sono riattivati al 60%. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti i servizi di TPL il rispetto delle misure precauzionali e le linee guida, nazionali e regionali, attuali e nella loro evoluzione.</p>
<p>MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE</p> <p>Congressi, Convegni e Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (culturale, ludica, sportiva, religiosa e fieristica) svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, (anche in luogo chiuso ma aperto al pubblico), come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica, nel rispetto delle distanze anti-assembramento. Rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.</p> <p>Fino al 14.06.2020 cinema, teatri, concerti sono sospesi ma sono consentiti dal 15.06.2020 nel rispetto delle distanze anti-assembramento (al chiuso massimo 200 persone per sala, all'aperto massimo 1000 persone). Vanno rispettate le linee guida dell'Allegato 9 al DPRCM 17.05.2020.</p> <p>Restano comunque sospesi fiere, congressi e convegni, sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p> <p>In Regione Campania fino al 31.07.2020, rimane altresì vietato lo svolgimento di eventi e di attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p>
<p>SPORT E PARCHI</p> <p>Sport, allenamento, parchi urbani e ville comunali, attività sportiva ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprensori sciistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17 maggio 2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, è fatto divieto di assembramento: parchi, ville e giardini pubblici sono accessibili solo senza creare assembramento e rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, con accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto solo nel rispetto dell'Allegato 8 al DPCM 17.05.2020.</p> <p>Dal 15.06.2020 è consentito ai bambini e ragazzi svolgere attività ludiche, ricreative ed educative in luoghi al chiuso o all'aria aperta, con ausilio di operatori e nel rispetto dell'Allegato 8 al DPCM 17.05.2020.</p> <p>Dal 18.05.2020 è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri nel caso di attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (eccetto l'accompagnamento per i minori e le persone non autosufficienti)</p> <p>Sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono consentite le sedute di allenamento di sport individuali e di squadra nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento ed a porte chiuse. Gli atleti impegnati nelle competizioni di livello nazionale ed internazionale potranno spostarsi tra</p>

	<p>regioni, previa convocazione della federazione di appartenenza. Si attendono apposito Linee Guida dedicate.</p> <p>Chiusura su tutto il territorio nazionale degli impianti nei comprensori sciistici.</p> <p>In regione Campania, fino al 31.07.2020, è fatto obbligo utilizzare DPI (mascherine) per frequentare aree pubbliche o aperte al pubblico, eccetto per i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con forme di disabilità o patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo. E' consentito svolgere attività motoria all'aperto se compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, mantenendo distanza di almeno metri uno da altre persone, eccetto membri dello stesso nucleo convivente, minori e persone non autosufficienti. Nel caso di attività sportiva è fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se' e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.</p> <p>Limiti di orario per svolgere attività sportiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; - senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento. <p>L'attività sportiva di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (es. tennis, ginnastica, pattinaggio) è consentita nell'uso di spazi aperti, nelle more di Linee Guida previste dal DPCM 17.05.2020 ed allo stesso modo le attività sportive anche agonistiche, ma senza pubblico, svolte in strutture autorizzate all'aperto su ampi spazi (es. golf, motociclismo, equitazione, ippica).</p>
<p><u>PALESTRE E CENTRI RICREATIVI</u></p> <p>Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17 maggio 2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 	<p>Dal 25.05.2020 è consentita l'apertura di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero altri luoghi destinati all'esercizio fisico per il benessere dell'individuo, rispettando distanze di sicurezza e senza assembramenti. Saranno emanate apposite Linee Guida. I meri centri benessere, centri termali e centri sociali si devono intendere ancora sospesi fino al 14.06.2020.</p> <p>Fino al 25.05.2020 è confermata la chiusura di piscine e palestre.</p> <p>In regione Campania dal 25.05.2020 è consentita l'apertura delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese</p>

	<p>quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive, sempre nel rispetto delle Linee Guida di cui all'Allegato sub 2 dell'Ordinanza PGR Campania n.51/2020. Sono escluse quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio è rinviato all'approvazione di appositi protocolli condivisi dalla Conferenza delle Regioni. Nei Parchi acquatici, nelle more dell'elaborazione di specifiche Linee Guida, è consentita l'apertura delle sole piscine con esclusione delle ulteriori attrezzature (es. scivoli, giostre acquatiche).</p> <p>Dal 25.05.2020 in regione Campania è possibile l'apertura delle palestre nel rispetto delle Linee Guida di cui all'Allegato sub 3 dell'Ordinanza PGR Campania n.51/2020.</p>
<p>SCUOLA, CORSI E VIAGGI DI ISTRUZIONE</p> <p>Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore e università, corsi professionali, master, corsi per professioni sanitarie e università per anziani e scuole guida</p> <p>Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche</p> <p>Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Circolare Regione Campania post DPCM n.1/2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.25/2020 dal 21.03.2020 - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato dall'INAIL 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono sospese, fermo restando la possibilità di svolgere i corsi e/o lezioni in remoto.</p> <p>I Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie sono consentiti a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ovvero anche proseguita in modalità remota.</p> <p>Sono sospese, salvo modalità a distanza, le riunioni degli organi collegiali.</p> <p>I Viaggi di istruzione sono sospesi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Posto il compito per i dirigenti scolastici di assicurare per il periodo di sospensione la modalità di didattica a distanza (con attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili), successivamente alla sospensione Università e Istituzioni assicurano, là dove necessario, il recupero delle attività formative e di quelle correlate, se funzionali al completamento del percorso didattico. L'Università e le Istituzioni assicurano l'utilizzo di biblioteche, previa adeguata organizzazione degli spazi e del lavoro per ridurre al massimo il contagio, secondo il Documento apposito pubblicato dall'INAIL.</p> <p>Dal 20.05.2020 possono riaprire le autoscuole.</p> <p>Nel territorio comunale di Nocera Inferiore con Ordinanza Sindacale n.25/2020 dal 21.03.2020 si revoca la precedente n.15/2020. Ferma restando ogni altra disposta sospensione delle attività didattiche come dalla normativa generale nazionale e/o regionale attualmente vigente per il contrasto e la prevenzione nella lotta al coronavirus-covid 19, si dispone che i Dirigenti Scolastici, per indifferibili necessità, impossibili da svolgere in</p>

	<p>modalità di telelavoro e/o smartworking, consentiranno l'accesso ai plessi scolastici di competenza da parte del personale docente e non, nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del COVID- 19, dettate a livello nazionale, regionale e locale (Ordinanza n.25 del 21.05.2020).</p>
<p><u>ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, sono consentite su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle misure generali di sicurezza igienico-sanitaria.</p> <p>In ordine alle attività professionali si prescrive: il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l'incentivo a usufruire di ferie e congedi; assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e ricorso a DPI e distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; programmate operazioni di sanificazione.</p> <p>Tutte le attività commerciali e industriali sono consentite se rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM 17.05.2020), le disposizioni sui cantieri (Allegato 13 DPCM 17.05.2020), sulla logistica (Allegato 14 DPCM 17.05.2020).</p> <p>In Regione Campania fino al 31.07.2020, secondo l'Ordinanza PGR Campania n.49/2020, nei casi di violazione delle disposizioni prescritte alle attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</p>
<p><u>RISTORAZIONE, ALIMENTI E BEVANDE</u></p> <p>Attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e simili esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande anche itineranti</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 - Ordinanza Sindacale n.24 del 20.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020 si riaprono tutte le attività di ristorazione e simili nel rispetto delle Linee guida che adotteranno le Regioni e la Conferenza delle Regioni e province autonome e comunque in coerenza con le disposizioni dell'Allegato 10 al DPCM 17.05.2020.. Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto, con divieto di consumo sul posto all'interno o all'esterno dei locali. Sono aperte anche le attività poste in stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante e autostrade. Sono aperti quelli negli ospedali ed aeroporti con obbligo del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>In regione Campania dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020, nel rispetto comunque delle disposizioni nazionali, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione (<i>bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, tavole calde,</i></p>

	<p><i>gastronomie, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, keebab similari</i>) nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), di cui all'Allegato 3 all'Ordinanza n.48/2020, con le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal 18.05.2020 è permesso ai bar il servizio al banco ma non ai tavoli, rispettando distanze interpersonali di sicurezza di almeno un metro, senza assembramenti e affollamenti; - Dal 21.05.2020 è permessa la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza PGR Campania n.48/2020. Rimangono vietate le attività di videogiochi, scommesse e slotmachine. <p>Rimane altresì vietato lo svolgimento di eventi e di attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p> <p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino al 03.06.2020, i bar, baretto, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro e le ore 23,00 con apertura anche dalle 5,00 di mattina. Per gli altri esercizi pubblici di ristorazione – per i quali non vige il limite di orario sopra indicato – è fatto obbligo di servizio al tavolo, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio (Ordinanza PGR Campania n.49/2020).</p> <p>Sul territorio comunale di Nocera Inferiore, a partire dal 20.05.2020, è ordinata la rimozione dei dehors ed è consentita la occupazione attrezzata di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici (Ordinanza Sindacale n.24 del 20.05.2020).</p>
<p>COMMERCIO AL DETTAGLIO Tutte le attività commerciali al dettaglio</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - <i>Indirizzi della Giunta Regionale della Campania ai Comuni per gli orari di apertura dei negozi di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020</i> - <i>Chiarimento regionale n.26 del 18.05.2020</i> 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020 si riaprono tutte le attività di commercio al dettaglio.</p> <p>Tutti gli esercizi commerciali la cui attività è consentita devono garantire gli ingressi dilazionati, impedendo di sostare nel negozio oltre il tempo necessario e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 11 del DPCM 17.05.2020 e delle Linee guida che saranno definite dalle Regioni e dalla Conferenza delle Regioni e province autonome. E' obbligatorio il rispetto delle misure generali di cui allegato 11 al DPCM 17.05.2020.</p> <p>In regione Campania, secondo gli indirizzi emanati dalla Presidenza della Giunta Regionale il 23.03.2020, i Comuni non devono limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</p> <p>In regione Campania fino al 31.07.2020 sono consentite tutte le attività industriali, commerciali e produttive non vietate dalle disposizioni nazionali: sono consentite, tra l'altro, le attività inerenti il commercio al dettaglio (<u>comprese le attività di vendita al dettaglio in forma ambulante</u>) nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee Guida dell'Allegato 2 all'Ordinanza n.48/2020.</p>

<p>ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE</p> <p>Attività commerciali diverse dalle precedenti, all'aperto o al chiuso, direzionali e di servizi (servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione) e tutti i luoghi aperti al pubblico</p> <p>Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari (sia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita)</p> <p>Servizi alla persona (es. barbieri, parrucchieri, centri estetici)</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - <i>Indirizzi della Giunta Regionale della Campania ai Comuni per gli orari di apertura dei negozi di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020</i> - <i>Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.16 del 28 marzo 2020</i> - <i>Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.20/2020 per i giorni 25.04.2020 e 26.04.2020</i> 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020 le attività sono consentite a condizione che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, pena la chiusura se non possibile. Sono altresì consentite le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p> <p>Altresì sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona (es. barbieri, parrucchieri, estetisti) alle condizioni che definiranno le Linee guida regionali.</p> <p>Le Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari sono consentite alle condizioni generali per tutti i locali aperti al pubblico ed al rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 16 al DPCM 17.05.2020, tra cui distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Le Farmacie possono anche lavorare "a battenti chiusi".</p> <p>La filiera agricola e florovivaistica rientra tra le attività consentite.</p> <p>In regione Campania fino al 31.07.2020 sono consentite tutte le attività industriali, commerciali e produttive non vietate dalle disposizioni nazionali: sono consentite, tra l'altro, le attività inerenti i servizi alla persona (es. barbieri, parrucchieri, centri estetici) nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee Guida dell'Allegato 1 all'Ordinanza n.48/2020.</p> <p>Dal 22.05.2020 su tutto il territorio regionale della Campania è consentita la ripresa delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato n.1 dell'Ordinanza n.49/2020.</p> <p>L'Ordinanza Sindacale di Nocera Inferiore n.16 del 28.03.2020, tra l'altro, richiama le attività bancarie, postali ed assicurative a favorire il lavoro agile ed il ricorso a ferie e congedi prioritariamente per i lavoratori provenienti da altro comune, agevolando per l'utenza l'accesso telematico o a sportelli automatizzati.</p>
<p>MERCATI E FIERE</p> <p>Mercati settimanali e rionali giornalieri, fiere</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - <i>Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020</i> - <i>Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore (SA) n.14 del 10.03.2020</i> - <i>Disposizione del Dirigente SEF del Comune di Nocera Inferiore prot.n.23618 del 10.05.2020</i> 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020 sono aperti i mercati nel rispetto delle misure precauzionali definiti dalla Linee Guida assunte dalle Regioni e Conferenza delle Regioni e Province autonome.</p> <p>In Regione Campania fino al 20.05.2020 sono consentiti solo i mercati di soli generi alimentari e nel rispetto delle Linee Guida allegate all'Ordinanza n.45/2020.</p> <p>Dal 22.05.2020 è consentita la ripresa di tutte le attività mercatali, di genere alimentari e non, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui all'Allegato n.2 dell'Ordinanza n.49/2020.</p> <p>Nel territorio comunale di Nocera Inferiore, ai sensi della Disposizione dirigenziale prot.n.23618 del 10.05.2020, è consentita la riapertura del mercato settimanale " Fiera del lunedì" e dei mercatini rionali giornalieri siti sul territorio comunale, limitatamente agli</p>

	stand addetti alla vendita di soli generi alimentari, a far data dal giorno 18.05.2020 salvo diverse disposizioni del Governo Centrale e Regionale.
<p>PER TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Chiarimento n.26 del 18 maggio 2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020 tutte le attività devono essere svolte secondo i protocolli di sicurezza o linee guida assunti a riferimento a livello nazionale, regionale o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Valgono le misure nazionali in mancanza di quelle regionali. Le inottemperanze alle misure comportano la sospensione della stessa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nelle more della definizione di DPCM assunti ai sensi dell'art.2 del DL n.19/2020, le regioni monitorano e trasmettono dati giornalieri sull'evoluzione epidemiologica e possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle suddette, previa informazione al Ministero della Salute.</p> <p>Fino al 31.07.2020, invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile, come esercizio ordinario dell'attività, con adozione in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni di modalità di collegamento in remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, compreso per le attività professionali.</p> <p>Per i relativi ambienti di lavoro, tutte le attività non sospese sono proseguite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali.</p> <p>Tutte le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.</p> <p>In regione Campania fino al 31.07.2020 per tutte le attività consentite, al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, è permessa l'apertura, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.</p> <p>Per le attività per le quali vigono ordinariamente orari di apertura estesi oltre le 23,00, restano confermati questi ultimi.</p>
<p>SANITA' E ASSISTENZA</p> <p>Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)</p> <p>Limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.</p> <p>In regione Campania Attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti),</p>	<p>Fino al 14.06.2020, sul territorio nazionale, per le sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso vige il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nei locali, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso ai parenti e visitatori è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, anche nell'ambito di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a</p>

<p>nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali. Servizi ambulatoriali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.16 del 13 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 3 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12 aprile 2020 - Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020 	<p>carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo specifici protocolli anticontagio, che possono prevedere anche la riduzione del distanziamento sociale da accompagnatori o operatori (art.9 DPCM 17.05.2020).</p> <p>In regione Campania, fino al 03.05.2020, le attività sanitarie e assistenziali indicate sono sospese, così come i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, fatte salve quelle urgenti e indifferibili o valutate come necessarie per i pazienti, previa loro condivisione alla ripresa dopo il 3 aprile anche in caso di proroga dello stato di emergenza. Le ASL rafforzano il sistema delle cure domiciliari. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'8 marzo 2020 è differita al 30 maggio 2020, qualora vengano a scadenza prima di tale data (Ordinanza PRG Campania n.16 del 13 marzo 2020). Sono sospesi i servizi semiresidenziali a carattere sociale attivati dagli ambiti territoriali sociali, ma garantiti i servizi di assistenza domiciliare attivati dagli ambiti territoriali sociali, in particolare a favore dei cittadini indigenti e/o soli, previa adozione di ogni idonea misura precauzionale e fatta salva la competenza degli Ambiti territoriali sociali di differire le prestazioni non essenziali, tenuto conto delle esigenze di protezione del personale impegnato e degli utenti più fragili (Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020).</p> <p>La Direzione Generale della Salute della Regione Campania ha sospeso le attività ambulatoriali prestate da aziende ospedaliere, istituti di ricerca e Asl, comprese le attività erogate dalle Case di Cura private accreditate, eccetto le prestazioni ambulatoriali di urgenza, quelle di dialisi, la radioterapia e le prestazioni di tipo oncologico-chemioterapico.</p>
<p>CULTO E CULTURA Chiese e luoghi di culto Cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri Musei, luoghi della cultura e biblioteche Zoo regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.50 del 22.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, l'apertura di chiese e luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro tra i visitatori. Per le funzioni religiose con la partecipazione di persone si richiede rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e rispettive confessioni (Allegati 1,2,3,4,5,6,7 al DPCM 17.05.2020).</p> <p>Le cerimonie funebri possono svolgersi all'aperto con la partecipazione di soli congiunti (max 15), con mascherine e rispetto distanza interpersonale di sicurezza.</p> <p>E' consentita l'apertura di Musei, luoghi della cultura e biblioteche, nel rispetto delle più generali misure di igiene e tutela e delle relative Linee Guida adottate dalle Regioni e Conferenza delle Regioni e province autonome.</p> <p>In regione Campania dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020 è consentita la riapertura di musei, biblioteche ed altri luoghi della cultura con obbligo di osservanza delle Linee</p>

	<p>Guida di cui all'Allegato n.4 dell'Ordinanza n.48/2020. E' prevista dal 23.05.2020 al 31.07.2020 la riapertura degli ZOO regionali di Napoli e delle Maitine, nel rispetto iniziale delle disposizioni di cui all'Allegato sub 3 dell'Ordinanza PGR Campania n.50/2020 e degli specifici Protocolli dei relativi esercenti responsabili.</p>
<p><u>ECONOMIA DEL MARE E TURISMO:</u> Stabilimenti balneari e spiagge libere Noleggio biciclette e simili Nautica da diporto</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.50 del 22.05.2020 - Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 	<p>Dal 18.05.2020 fino al 14.06.2020, le attività degli stabilimenti balneari sono consentite a condizione che le Regioni e le province autonome abbiano redatto opportune Linee Guida in coerenza con l'Allegato 10 del DPCM 17.05.2020</p> <p>In Regione Campania dal 23.05.2020 fino al 31.07.2020 è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari con obbligo di rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato sub 1 all'Ordinanza n.50/2020. Previa adozione di specifici Piani Comunali di tutela anti-contagio, è consentita la fruizione delle spiagge libere, nelle rispetto delle disposizioni contenute negli stessi.</p> <p>E' consentita la riapertura delle attività commerciali di noleggio biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 2 dell'Ordinanza n.48/2020 e sub 2 dell'Ordinanza n.50/2020.</p> <p>E' consentita l'attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati in regione Campania, con riduzione del 25% della capienza consentita dal libretto di navigazione (anche per i natanti adibiti ad attività economica o charter).</p>
<p><u>STRUTTURE RICETTIVE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 	<p>In regione Campania dal 25.05.2020 è consentita la riapertura delle attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (es. bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato sub 1 dell'Ordinanza PGR Campania n.51/2020.</p>
<p><u>CANTIERI EDILI IN REGIONE CAMPANIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 17.05.2020 	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, dal 18.05.2020 fino al 31.07.2020, è consentita la ripresa dell'attività edilizia con l'obbligo di osservare rigorosamente le disposizioni di cui alle Linee Guida dell'Allegato 13 al DPCM 17.05.2020.</p>
<p><u>AZIENDE E AMMINISTRAZIONI, PUBBLICHE E PRIVATE, PROCEDIMENTI E SCADENZA DOCUMENTI</u> Pubbliche Amministrazioni, enti da esse vigilati e società a controllo pubblico Procedimenti amministrativi Documenti di riconoscimento e di identità</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.18 del 17 marzo 2020 (in particolare art. 87, 103 e 104) - DL n.33 del 16 maggio 2020 	<p>Il Lavoro Agile o a distanza (Smart Working) configura modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le aziende e amministrazioni, pubbliche e private, fino alla cessazione della emergenza sanitaria. E' raccomandato agli Enti ed uffici pubblici e privati, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, per evitare picchi</p>

<ul style="list-style-type: none"> - DPCM 17.05.2020 - Circolare MFP n.2/2020 - Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 	<p>di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti, ovvero la rimodulazione degli orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale.</p> <p>Le misure sono confermate dall'Ordinanza PGR Campania n.48/2020 con valore fino al 31.07.2020.</p> <p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le PA adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art.103 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020).</p> <p>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art.104 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020).</p>
<p>CONCORSI ed ESAMI Procedure concorsuali pubbliche e private Esami di idoneità presso la motorizzazione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.33 del 16 maggio 2020 - DPCM 17.05.2020 - Ordinanza PGR n.48 del 17.05.2020 - 	<p>Dal 18.05.2020 sono riprese le attività suddette e correlate, nel rispetto delle misure precauzionali generali e specifiche, nazionali e regionali.</p>
<p>GIUSTIZIA Tribunali: procedimenti civili e penali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL n.11 del 8 marzo 2020 e DL n.18 del 17 marzo 2020 	<p>Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020 e DL "Cura Italia": rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali.</p>
<p>RIFIUTI IN REGIONE CAMPANIA Gestione dei rifiuti in stato di emergenza epidemiologica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza PGR Campania n.38 del 23.04.2020 	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino a 30gg. dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, sono consentite deroghe in materia di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza PGR Campania n.38/2020.</p>

DECRETO LEGGE N.19 DEL 25 MARZO 2020

(art.1) - Fino al **31 Luglio 2020**, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è possibile disporre **una o più misure di limitazione/sospensione di attività su tutto il territorio nazionale ovvero su parti di esso, per periodi predeterminati e non superiori a 30 giorni**, reiterabili e modificabili fino al 31.07.2020, con modulazione correlata all'andamento epidemiologico. Le misure sono definiti dall'articolo 1 comma 2 del decreto (lettere a-hh).

Autorità pubbliche specificatamente individuate potranno disporre "*esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche (...) con verifica caso per caso*"; il **Prefetto** potrà imporre lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione per motivi di pubblica utilità.

(art.2) - Le misure di cui all'art.1 comma 2 del DL sono assunte con **DPCM** ovvero, nelle more e con efficacia limitata fino al DPCM ed in casi di estremi necessità ed urgenza per situazioni sopravvenute, con **Ordinanza del Ministro della Salute**. Sono fatte salve le disposizioni già adottate con DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 "*per come ancora vigenti*" al 26.03.2020. "*Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni*". I rapporti con la Corte dei Conti e le Camere sono definiti dai commi 4 e 5 dell'art.2.

(art.3) - Nelle more dei DPCM ed in ragione di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del contagio, **le regioni** possono introdurre misure ulteriormente restrittive sull'intero territorio o parte rispetto a quelle di cui all'art.1 comma 2 del DL, "*esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*".

Sono inefficaci eventuali ordinanze contingibili e urgenti adottate dai **Sindaci** per fronteggiare l'emergenza se in contrasto con le misure statali ovvero se eccedenti i limiti delle disposizioni regionali.

Per quanto non incompatibili con le predette disposizioni regionali e nazionali, sono confermate le disposizioni di cui alle ORDINANZE DEL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) n.8 DEL 24.02.2020, n.9 DEL 29.02.2020, n.15 del 16.03.2020, n.16 del 28.03.2020, n.17 del 05.04.2020, n. 20 del 21.04.2020, n.24 del 20.05.2020 e n.25 del 21.05.2020 ed in particolare:

1. **Obbligo per i Dirigenti responsabili** di Uffici Pubblici dove ordinariamente è previsto l'afflusso del pubblico (Comuni, Poste, INPS, INAIL, Ambulatori ASL, Uffici Giudiziari, ecc.) nonché **per tutti i titolari di attività consentite**, quali ad esempio, esercizi commerciali e supermercati di:
 - a. *attenersi a quanto disposto dal Vademecum CORONAVIRUS del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità*
 - b. *disporre interventi di igienizzazione e sanificazione attraverso le proprie imprese affidatarie del servizio di pulizia ed igiene degli ambienti di competenza secondo le indicazioni delle Circolari ministeriali da comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno e al Sindaco, quale autorità sanitaria locale;*

2. **Ordine per la società Nocera Multiservizi srl** di provvedere ad effettuare **attività periodica e infrasettimanale di igienizzazione del manto stradale e dei marciapiedi pubblici** dell'intero territorio comunale, onerando l'ufficio Ecologia delle attività di monitoraggio e controllo in ottemperanza;
3. **Ordine a carico del Dirigente del Settore LLPP del Comune di Nocera Inferiore** di provvedere, attraverso la Ditta incaricata dell'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, di effettuare interventi quotidiani di igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili approntando idonei presidi igienici per il lavaggio e la disinfezione delle mani e quanto altro a ciò necessario;
4. **Ordine a tutti i titolari di attività consentite** secondo le disposizioni nazionali e regionali, una volta provveduto agli interventi di igienizzazione e sanificazione, di cui sopra, di:
 - a. ***Esporre** all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;*
 - b. ***Assicurare**, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali;*
 - c. ***Posizionare** appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;*
 - d. ***Esporre** in modo visibile il decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità (www.salute.gov.it).*
5. **Ordine** a tutte le attività consentite dal DPCM 22 marzo 2020 alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'**art.1 comma 7 del DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare del Protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020;**
6. **Raccomandazione** a tutte le attività bancarie, postali, assicurative, finanziarie, professionali e produttive presenti sul territorio e consentite dal DPCM 22 marzo 2020 di:
 - a. *Favorire il lavoro agile ed il ricorso a ferie e congedi per il personale dipendente, prioritariamente se proveniente da altro comune;*
 - b. *Favorire modalità di accesso dell'utenza da remoto ovvero mediante sportello automatizzato;*
 - c. *Evitare l'accesso contemporaneo dell'utenza, in particolare per le attività commerciali consentite;*
 - d. *Accogliere l'utenza (in particolare quella proveniente da fuori comune) solo per casi urgenti ed indifferibili, in particolare per gli studi professionali e rendere la propria prestazione preferenzialmente con modalità remota.*
 - e. *Provvedere alla regolare sanificazione dei locali;*
7. **Ordine** a tutta la cittadinanza per tutti gli spostamenti fuori casa, a partire dal giorno 08.04.2020, di utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale DPI (mascherina) contestualmente ad ordinaria disinfezione delle mani e mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Due persone all'interno dell'abitacolo di un'autovettura sono tenute ad indossare una mascherina. I Dispositivi devono essere in buono stato ed indossati regolarmente, coprendo naso e bocca.

- 8. Ordine**, su tutto il territorio comunale, l'immediata rimozione dei dehors (art. 3 del Regolamento Comunale) che con chiusure perimetrali, riducono la normale areazione di spazi all'aperto e/o comunque ostacolano riducono o non consentono il rispetto delle distanze interpersonali e/o il regolare transito delle persone, con incremento del rischio di assembramenti (Ordinanza n.24 del 20.05.2020);
- 9. E' consentito**, a partire dal 20.05.2020 e previa rimozione dei dehors, la occupazione attrezzata di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici (art. 3 del Regolamento Comunale) con le seguenti limitazioni:
- 1. Occupazione aperta senza alcuna delimitazione del tipo panchine, pannelli, fioriere –anche autoportanti- vetrate, e similari;*
 - 2. Occupazione aperta, con tenda a sbalzo ancorata al fabbricato ove esista l'attività principale e con eventuali montanti ancorati al suolo, che non ostacolino il passaggio e purché prive perimetralmente su uno o più lati di panchine, pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti, e similari;*
 - 3. Occupazione aperta con ombrelloni o similari che non ostacolino il passaggio, priva perimetralmente su uno o più lati di panchine, pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti, e similari;*
10. **Ordine** revocare la ordinanza sindacale n. 15 del 16.3.2020 con la quale veniva disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio Comunale a far data dal 16 marzo c.a. Ferma restando ogni altra disposta sospensione delle attività didattiche come dalla normativa generale nazionale e/o regionale attualmente vigente per il contrasto e la prevenzione nella lotta al coronavirus-covid 19, si dispone che i Dirigenti Scolastici, per indifferibili necessità, impossibili da svolgere in modalità di telelavoro e/o smartworking, consentiranno l'accesso ai plessi scolastici di competenza da parte del personale docente e non, nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del COVID- 19, dettate a livello nazionale, regionale e locale (Ordinanza n.25 del 21.05.2020).

DPCM 17.05.2020

Allegato 1 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA CIRCA LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO

Si rinvia al DPCM

Allegato 2 al DPCM 17.05.2020 –PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

Si rinvia al DPCM

Allegato 3 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LE CHIESE PROTESTANTI, EVANGELICHE, ANGLICANE

Si rinvia al DPCM

Allegato 4 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ORTODOSSE

Si rinvia al DPCM

Allegato 5 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ INDUISTA, BUDDISTA (UNIONE BUDDISTA E SOKA GAKKAI), BAHÀ'Ì E SIKH

Si rinvia al DPCM

Allegato 6 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ISLAMICHE

Si rinvia al DPCM

Allegato 7 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CON LA COMUNITÀ DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Si rinvia al DPCM

Allegato 8 al DPCM 17.05.2020 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19

Si rinvia al DPCM

Allegato 9 al DPCM 17.05.2020 – SPETTACOLI DAL VIVO E CINEMA

Si rinvia al DPCM

Allegato 10 al DPCM 17.05.2020 – CRITERI PER PROTOCOLLI DI SETTORE ELABORATI DAL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO IN DATA 15 MAGGIO 2020

Si rinvia al DPCM

Allegato 11 al DPCM 17.05.2020 – MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Si rinvia al DPCM

Allegato 12 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI

Si rinvia al DPCM

Allegato 13 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

Si rinvia al DPCM

Allegato 14 al DPCM 17.05.2020 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Si rinvia al DPCM

Allegato 15 al DPCM 17.05.2020 – LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Si rinvia al DPCM

Allegato 16 al DPCM 17.05.2020 – MISURE IGIENICO-SANITARIE

Si rinvia al DPCM

Allegato 17 al DPCM 17.05.2020 – LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 16 MAGGIO 2020

Si rinvia al DPCM

ORDINANZA PGR CAMPANIA N.48 DEL 17.05.2020

Allegato 1 all'Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA CURA DELLA PERSONA: SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato 2 all'Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2, SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato 3 all'Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2, SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato 4 all'Ordinanza PGR Campania n.48 del 17.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Si rinvia all'Ordinanza

ORDINANZA PGR CAMPANIA N.49 DEL 20.05.2020

Allegato 1 all'Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: AUTOSCUOLE, CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato 2 all'Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, FIERE E MERCATINI DEGLI HOBBISTI)

Si rinvia all'Ordinanza

ORDINANZA PGR CAMPANIA N.50 DEL 22.05.2020

Allegato sub 1 all'Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: PER ATTIVITÀ RICREATIVE DI BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato sub 2 all'Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI BICICLETTE, SCOOTER, RISCIO', CICLO-CARROZZELLE, MONOPATTINI ELETTRICI, SEDWAY E SIMILI

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato sub 3 all'Ordinanza PGR Campania n.49 del 20.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: RIAPERTURA DELLO ZOO DI NAPOLI E DELLO ZOO DELLE MAITINE.

Si rinvia all'Ordinanza

. ORDINANZA PGR CAMPANIA N.51 DEL 24.05.2020

Allegato sub 1 all'Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, COMPLEMENTARI E ALLOGGI IN AGRITURISMO

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato sub 2 all'Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: PISCINE

Si rinvia all'Ordinanza

Allegato sub 3 all'Ordinanza PGR Campania n.51 del 24.05.2020 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2: PALESTRE

Si rinvia all'Ordinanza